

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIANO

# **DI PORDENONE**



33087 PASIANO DI PORDENONE - Via Coletti n. 35 Telefono 0434.625028 telefax 0434.625372 - C. F. 80009060932 C.M. PNIC814002

# CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

L'anno 2014, il mese di ottobre il giorno ventotto in Pasiano di Pordenone, presso l'Istituto Comprensivo, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, a livello di scuola è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL si stipula il seguente contratto integrativo di Istituto

#### TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

# ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA – sia a contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l'istituzione scolastica.

#### ART. 2 RELAZIONI SINDACALI

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali.

- a) informazione preventiva e successiva;
- b) contrattazione integrativa d'Istituto;
- c) conciliazione.

# ART. 3 - STRUMENTI

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
- b) contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti relativi alle materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009, comma 2, lettere j,k,l;
- c) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

# ART. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- per la parte sindacale: le rappresentanze Sindacali unitarie elette all'interno dell'istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.

#### TITOLO II - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

# ART. 5 - INFORMAZIONE PREVENTIVA

- Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando anticipatamente l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- f) tutte le materie oggetto di contrattazione;

Holling

Aufant Omello Learo

Greathealel

L'informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti.

#### ART. 6 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Il Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce l'informazione successiva:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

# ART. 7 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le materie previste dall'art.6, comma 2, lettere j,k,l; dall'art.9, comma 4; dall'art. 33, comma 2; dall'art.34, comma 1; dall'art. 51, comma 4; dall'art.88, commi 1 e 2 del CCNL 2006/09:

- a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
- b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esperienze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art.88, cc1 e 2)

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con le norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice civile.

La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore, in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art 48, comma 3 del d.lgs.165/2001.

#### **ART. 8 - ESAME CONGIUNTO**

Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all'art. 4 del presente contratto, ricevuta l'informazione preventiva può chiedere – entro 48 ore dalla conclusione dell'incontro – un esame congiunto sulle seguenti materie:

- proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici;
- attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni e accordi;
- criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento e diritti allo studio.

Il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro.

In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 5 giorni.

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

# ART. 9 - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi deve essere affissa all'albo ai sensi dalla CM 243/1999. L'affissione all'albo dei suddetti dati viene regolata dalle normative vigenti in merito sia alla legge della privacy che al D.L. 196/03.

Atha

Jujkens Owelle Lera's

Mul

# ART. 10 - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico. Ricevuta la richiesta per l'apertura della contrattazione, egli convoca i soggetti sindacali.

Negli incontri successivi - relativi anche ad altre materie - la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo delle scuole sia della RSU che di Istituto.

#### ART. 11 - TEMPI DELLA TRATTATIVA

Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.

La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.

Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.

Sulle materie che incidono sull'ordinato avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

#### ART. 12 - SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE

Gli incontri saranno coordinati dal Dirigente Scolastico o in sua assenza da un delegato.

Al termine degli incontri sarà redatto verbale, se espressamente richiesto dai convenuti. La parte pubblica provvederà alla sua redazione.

#### ART. 13 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d'Istituto il nuovo contratto.

#### ART. 14 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Entro i primi 30 giorni dall'inizio della negoziazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

#### ART. 15 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

Tale procedura di raffreddamento di deve di necessità concludere entro 30 giorni dall'insorgere della controversia.

# TITOLO III - AGIBILITA' SINDACALE

#### ART. 16 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Dirigente assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e - mail alla

Verranno consegnati, entro due giorni dalla richiesta, i dati relativi allo sciopero alle organizzazioni che ne facciano richiesta scritta.

# ART. 17 - ALBO SINDACALE RSU

La RSU hanno diritto ad avere un apposito albo nell'Istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Alla cura dell'albo provvederà la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico.

Andrew Onelle leston

3

#### ART. 18 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Alla RSU è consentito per l'espletamento del proprio mandato:

- di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- l'uso del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica;
- l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

#### ART. 19 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO. SS. E DELLE R.S.U.

Le strutture sindacali territoriali possono inviare: alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito.

Al di fuori dell'orario di lezione alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.

#### ART. 20 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

La RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art. 15 comma 7º del CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.L. gs. 29/93 e successive modificazioni, per gli appositi incontri e per lo svolgimento del proprio mandato.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO. SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente dalla RSU, per la quota loro spettante.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

#### ART. 21 - ASSEMBLEE SINDACALI

Possono indire singolarmente o congiuntamente assemblee, su materie di interesse sindacale e del lavoro, le OO. SS. territoriali firmatarie del CCNL 98/01 e la RSU d'Istituto congiuntamente.

Il personale del comparto scuola, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ha diritto a partecipare, durante l'orario di servizio, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite per anno scolastico. In ciascun Istituto può essere tenuta di norma una assemblea al mese, in ogni caso non più di due. Le modalità e le procedure di convocazione sono quelle previste dall'art. 8 del CCNL. In caso di indisponibilità dei locali il Capo d'Istituto entro due giorni dal ricevimento della richiesta dà comunicazione motivata alle OO. SS. richiedenti o alla RSU.

La comunicazione della convocazione dell'assemblea da parte dei soggetti sindacali deve avvenire almeno 6 giorni prima e deve essere affissa all'albo dell'Istituto lo stesso giorno in cui è pervenuta. La comunicazione relativa ad assemblee sindacali relative ad altri soggetti sindacali per la stessa data e ora deve avvenire entro 48 ore dalla prima convocazione e la comunicazione aggiornata dell' "assemblea congiunta" va affissa all'albo della Istituzione scolastica entro il suddetto termine di 48 ore con comunicazione alle altre sedi.

Contestualmente alle affissioni all'albo il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato all'assemblea/e al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, espressa contestualmente alla presa visione della circolare interna.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile.

Il Dirigente Scolastico avviserà le famiglie interessate della sospensione delle attività didattiche, delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, disponendo eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

Alle assemblee possono partecipare previo preavviso anche di poche ore dirigenti sindacali esterni, anche non dipendenti della P. I.

Le assemblee del personale docente si tengono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni singolo turno.

Le assemblee del personale ATA, possono svolgersi anche nelle ore intermedie dell'orario delle lezioni, e/o in orario non coincidente con quello dell'eventuale assemblea del personale docente.

Al fine di evitare la convocazione di più assemblee nella medesima giornata, sarà consentito al personale ATA in servizio nel turno pomeridiano di poter partecipare all'assemblea del mattino con il recupero delle

La durata delle assemblee territoriali può essere definita per un massimo di tre ore, per consentire agli interessati di fruire dei tempi necessari per il raggiungimento della sede individuata. Tale tempo rientra, nei limiti del sesto comma dell'art. 8 del vigente CCNL.

Ly Rems Owella Perso

#### TITOLO IV - ASSEMBLEE E SCIOPERI

#### ART. 22 - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE

Nel caso di partecipazione totale dei collaboratori scolastici in servizio nella scuola, sia in caso di assemblee di Istituto che territoriali, il Dirigente Scolastico, ai d fini dell'espletamento dei servizi essenziali, chiede la disponibilità alla permanenza in servizio di 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso. In seconda istanza, sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

#### ART. 23 - DIRITTO DI SCIOPERO

Si considera consolidata la procedura di informazione all'utenza ed ai dipendenti in caso di sciopero, come previsto dalle normative.

Per quanto attiene al contingentamento di personale in caso di sciopero, il riferimento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad "assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90.

#### TITOLO V - NORME FINALI

#### ART. 24 - VERIFICA DELL'ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione – la verifica dello stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una intesa tra le parti.

La RSU può fare richiesta di integrazione. La richiesta andrà discussa entro 30 giorni dalla presentazione.

# ART. 25 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.


La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.


#### ART. 26 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.


LETTO, FIRMATO, SOTTOSC	RITTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Maurizio Malachin	Mare ball
Per la parte sindacale la RSU:	1 4 00 4 - 2 0
Prof.ssa D'Onofrio Antonella	Hutwello Duot
Sig.ra Lessio Ornella	Omeller Gessi.
Le OO.SS.	
FLC – C.G.I.L. Sig. Giuseppe Mancaniello	
C.I.S.L. SCUOLA Sig. Arrigo BONAT	Luighen
U.I.L. SCUOLA	······································
S.N.A.L.S.	······································
GILDA - UNAMS	

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PASIANO DI PORDENONE





E-mail: pnic814002@istruzione.it – Pec: pnic814002@pec.istruzione.it Web: www.scuolepasiano.it





#### **VERBALE INCONTRO DEL 28 OTTOBRE 2014**

L'anno 2014, il mese di ottobre il giorno ventotto in Pasiano di Pordenone, presso l'Istituto Comprensivo, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, si è dato luogo alla firma dei contratti inerenti:

- Attuazione della normativa in materia di SICUREZZA dei luoghi di lavoro
- Modalità e criteri di applicazione dei DIRITTI SINDACALI.

In merito al contratto relativo a "Modalità e criteri di applicazione dei DIRITTI SINDACALI, il rappresentante dell'Organizzazione FLC/CGIL provinciale- Sig. Giuseppe Mancaniello- dichiara quanto segue:

"La FLC/CGIL ritiene illegittima l'applicazione del Decreto Legislativo n. 150/09 c.d. Riforma Brunetta che derubrica materie di contrattazione a mera informazione, in particolare in merito all'organizzazione del lavoro.

Per la FLC/CGIL si deve applicare integralmente l'art. 6 del CCNL 2007. Pertanto non intende sottoscrivere il C.I.I. in materia di relazioni sindacali."

LETTO, FIRMATO, SOTTOSCRITTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Malachin .......

Per la parte sindacale la RSU:

Prof.ssa D'Onofrio Antonella

Sig.ra Lessio Ornella

Le OO.SS.

FLC - C.G.I.L.

Sig. Giuseppe Mancaniello

C.I.S.L. SCUOLA Sig. Arrigo BONAT Jundens